



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 11/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 17 giugno 2013, n. 36

CEMENTIR ITALIA srl - Stabilimento in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500. Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD n. 295/2010 del Servizio Ecologia e successivi aggiornamenti - impianto codice attività IPPC: 3.1- Allegato VIII alla parte seconda D.Lgs. 152/06 e smi. Fascicolo 4R. Riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'anno 2013 addì 17 del mese di Giugno in Modugno (Ba), presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento
e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato collocato alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del

03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45".

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti,

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi - parte seconda: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006";
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, che alla parte seconda Titolo III-bis "Autorizzazione Integrata Ambientale", disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi che all'art. 29-octies comma 4 lettera d) "Rinnovo e riesame" stabilisce che "il riesame è effettuato dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono".

Considerato che:

- Per lo stabilimento della CEMENTIR ITALIA srl in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina Dirigenziale n. 295 del 06/07/2010;
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 2 del 01/07/2011, per modifica del ciclo produttivo (con introduzione del coincenerimento di CSS e aumento delle quantità di recupero di materia da rifiuti non pericolosi);
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 13 del 12/09/2011, per la modifica non sostanziale, relativamente all'impianto di confezionamento del cemento mediante installazione di un impianto di riempimento big-bags e modifica del circuito di distribuzione del gas metano per consentire l'utilizzo del metano medesimo anche nella fase di avviamento del forno 3;

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 61 del 05/11/2012 per la modifica non sostanziale, relativa all'utilizzo della loppa d'altoforno per la produzione della farina cruda in sostituzione parziale di argilla e calcare;
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 63 del 20/11/2012 per la modifica sostanziale, relativa all'autorizzazione in deroga del valore limite di emissione per il parametro COT;
- L'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata aggiornata con Determina Dirigenziale n. 11 del 12/02/2013 per la modifica non sostanziale, relativa alla modifica dell'impianto di filtrazione essiccatore n.4, da elettrofiltro a filtro a maniche, per il punto di emissione E21;
- Gli interventi oggetto del presente provvedimento di riesame, hanno ricevuto parere di compatibilità ambientale (ex D.lgs. 152/06 e L.R. Puglia 11/2001) con D.D. n. 105 del 13/09/2011 rilasciata dalla Provincia di Taranto;
- Gli interventi oggetto del presente provvedimento di riesame, hanno ricevuto regolare permesso di costruire rilasciato con atto n. 368 prot.n.42041 del Comune di Taranto.

Considerato inoltre che:

- con la L.R. Puglia n. 3 del 28 febbraio 2011 "Misure urgenti per il contenimento dei livelli di benzo(a)pirene", la Regione Puglia ha legiferato in materia di contenimento dei livelli di benzo(a)pirene, disponendo che qualora nel territorio regionale venisse rilevato il superamento del valore medio annuo di concentrazione di B(a)P di cui all'art.1 della stessa, la Regione avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per intervenire sulle principali sorgenti industriali di emissione coinvolte, inserendole in apposito piano di risanamento;
- sono stati rilevati superamenti della media annuale del valore di concentrazione del Benzo(a)Pirene dalla Centralina in Via Machiavelli - (Q.re Tamburi). Con DGRP n. 1976 del 9/10/2010 è stata avviata la redazione del Piano di risanamento per il Benzo(a)Pirene nel Comune di Taranto. La Deliberazione stessa ha previsto la necessità di disporre di maggiori approfondimenti in relazione all'attribuzione delle sorgenti emmissive sancendo un Protocollo integrativo di intesa con ARPA per effettuare un monitoraggio diagnostico del Benzo(a)Pirene. All'esito dello stesso è stato aggiornato il Tavolo Tecnico con gli Enti territoriali interessati (Arpa Puglia, ASL Taranto, Comune di Taranto, Provincia di Taranto), assicurando condivisione e partecipazione, come richiesto anche dall'art. 9 comma 7 del D.Lgs 155/2010;
- sono stati rilevati superamenti dei limiti contenuti nel D.lgs. 155/10 per il PM10 e per il B(a)P dalla Centralina in Via Machiavelli - (Q.re Tamburi) per l'anno 2011 e quindi il Tavolo Tecnico ha ritenuto coerente predisporre un piano di azione integrato per B(a)P e PM10 per riportare a conformità normativa tali situazioni di criticità;
- con DGRP n. 1474 del 17/07/2012 la Regione Puglia ha adottato il "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)" per gli inquinanti Benzo(a)Pirene e PM10, redatto ai sensi dell'art.9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 155/2010, nell'ambito del quale:
 - sono state individuate le prime misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione che hanno influenzato i citati superamenti dei limiti imposti dal Decreto, nell'intento di costituire un insieme organico di azioni finalizzato a riportare i valori di qualità dell'aria ambiente per tali inquinanti al di sotto dei limiti prescritti dal D.Lgs. 155/2010.

Le misure individuate hanno come campo di applicazione gli impianti industriali ricadenti nell'area industriale di Taranto - Statte e sono indirizzate ai gestori di stabilimenti in regime AIA (parte seconda del D.Lgs. 152/06).

Il Piano ha previsto inoltre che, tutte le misure di risanamento per il comparto industriale, debbano tradursi in prescrizioni che l'Autorità competente AIA debba tempestivamente impartire attraverso il riesame dei provvedimenti ai sensi dell'art. 29 - octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- Con DGRP n. 1944 del 02/10/2012 la Regione Puglia ha approvato il "Piano contenente le prime

misure di intervento per il risanamento della Qualità dell'Aria nel quartiere Tamburi (TA)", che ha previsto che tutte le aziende ricadenti nell'area industriale di Taranto - Statte ed inserite nel campo di applicazione dell'AIA e rientranti nelle fattispecie di cui ai paragrafi 5.1.3, 5.1.4, 5.1.6 del Piano stesso, predispongano argomentate relazioni tecniche al fine di definire e programmare tutti gli interventi/operazioni da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte.

La DGRP n. 1944 del 02/10/2012 ha previsto che, sulla scorta degli interventi individuati nella relazione tecnica presentata dal Gestore CEMENTIR e valutate da Arpa Puglia, il Gestore deve:

- ottemperare alle prescrizioni già individuate nel Piano;
- porre in essere tutte le misure proposte nella relazione tecnica e ridurre il termine di completamento delle opere ivi indicate;
- provvedere comunque, nell'impossibilità, come dichiarato nella relazione tecnica, di effettuare una filmatura dei cumuli, ad una adeguata bagnatura degli stessi.
- in ottemperanza alla misura 5.1.6 "Misure da applicare al comparto industriale durante l'intero anno solare" del Piano, il Gestore ha proposto di realizzare i seguenti interventi:
 - realizzazione copertura del parco calcare (avvio lavori 1 Agosto 2012 - termine Giugno 2013);
 - realizzazione capannone chiuso per lo stoccaggio del calcarino (avvio lavori Maggio 2013 - termine Giugno 2014);
 - realizzazione capannone di stoccaggio delle scaglie di laminazione (avvio lavori Giugno 2013 - termine Dicembre 2014).

Atteso che:

- con nota prot. n. 3847 del 13/11/2012, l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti ha avviato il procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e smi dell'AIA rilasciata alla società "CEMENTIR ITALIA Srl" con Determina Dirigenziale n. 295/2010;
- con nota prot. n. 432/DIS/TA-sas del 23/11/2013, il Gestore ha comunicato ai sensi dell'art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi, l'avviso di pubblicazione sul "Quotidiano di Puglia" e la "Gazzetta del Mezzogiorno" del giorno 23/11/2012;
- con nota 002/DIS/TA del 08/01/2013 il Gestore inviava la documentazione inerente i cronoprogrammi di realizzazione delle opere previste dal Piano approvato dalla DGRP n. 1944 del 02/10/2012;
- nel corso della Conferenza di Servizi del giorno 31 gennaio 2013, il Gestore ha dichiarato che "seppur confermando la realizzazione del progetto di "Sostituzione della linea clinker e riqualificazione della sezione macinazione e stoccaggio cemento", tuttavia con riferimento agli interventi oggetto del procedimento di riesame, si vede costretta ad uno slittamento dei tempi di completamento del cronoprogramma di detti interventi, di almeno 9 mesi legati agli scenari di riferimento nell'area industriale di Taranto".

La Conferenza di Servizi, prendendo atto della istanza formulata nella conferenza di servizi dal Gestore, ha ritenuto di dover sottoporre all'attenzione del tavolo tecnico, appositamente istituito nell'ambito del complesso procedimento volto all'approvazione del Piano di risanamento, la predetta richiesta.

Considerato che:

- con nota prot. n. 513 del 01/02/2013 l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti invitava il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia a "voler far conoscere le proprie valutazioni in merito alla proposta avanzata dal Gestore, ovvero di valutare la possibilità di ridefinire le indicazioni contenute nella delibera di approvazione del Piano";
- con nota prot. n. 1426 dell'08/02/2013 il Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia comunicava che "eventuali slittamenti del cronoprogramma di realizzazione degli interventi da parte di Cementir indicati nel Piano, per effettivi impedimenti di qualsivoglia tipo, dovranno pertanto esser argomentati e valutati nelle sedi preposte all'attuazione delle misure prescritte dal Piano. Sarà cura del Servizio Ecologia, come previsto dal Piano stesso, convocare un aggiornamento del tavolo tecnico";

- in occasione della seduta del 25/03/2013 presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, il tavolo tecnico sopracitato, concordava di "sollecitare Cementir a fornire ulteriori dati tecnici ed un dettagliato cronoprogramma a supporto della proposta di proroga avanzata e che tali integrazioni saranno soggette a valutazione da parte di Arpa Puglia (in quanto Agenzia demandata, in sede di adozione del Piano - DGR n.1474 del 17/07/2012, alla valutazione delle relazioni tecniche, atte a definire e programmare tutti gli interventi/operazioni da mettere in campo per rendere operative le misure prescritte nel Piano medesimo, che le aziende hanno dovuto produrre a valle dell'adozione stessa e da cui sono scaturite le prescrizioni contenute nella DGR 1944 del 02/10/2012 di approvazione finale del Piano) e verranno discusse e valutate in sede di AIA";
- con nota prot. n. 1591 del 10/04/2013 l'Ufficio invitava il Gestore a trasmettere "ulteriori dati tecnici ed un dettagliato cronoprogramma a supporto della proposta di proroga avanzata";
- con nota prot. n. 559/2013 del 22/04/2013 il Gestore comunicava che il completamento del parco calcare veniva rinviato a Marzo 2014, mentre per la realizzazione dello stoccaggio scaglie di laminazione prevedeva come termine di completamento, il primo trimestre 2016;
- con nota prot. n. 245- DIS/TA del 7/06/2013 il Gestore comunicava che, gli interventi oggetto del procedimento di riesame, "non comporteranno modifiche del quadro delle emissioni convogliate già autorizzato, l'impianto di trattamento delle acque meteoriche è in grado di poter trattare i volumi derivanti dalle nuove coperture e i rifiuti derivanti dalla realizzazione delle opere verranno avviati a smaltimento". Nella stessa nota comunicava la realizzazione della chiusura frontale di ricezione del pet-coke e la disponibilità ad anticipare la sostituzione dell'elettrofiltro dell'essiccatore 2 (punto di emissione E19) con un filtro a maniche.

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi del giorno il giorno 12 Giugno 2013, in occasione della quale Arpa Puglia, prendendo atto che la copertura del parco calcare non risulta tecnicamente ultimabile entro il termine del 30 Giugno 2013, ha ritenuto concedibile come termine ultimo per il completamento dell'intervento previsto il 31 Dicembre 2013. Gli Enti presenti quindi hanno concordato di prescrivere, nell'ambito del procedimento di riesame le seguenti misure:

- completamento della realizzazione del parco calcare entro il 31 Dicembre 2013;
- realizzazione parco calcarino entro Giugno 2014 in accordo con la D.G.R. Puglia n. 1944 del 02/10/2012;
- realizzazione del parco scaglie di laminazione entro Dicembre 2014 in accordo alla D.G.R Puglia n. 1944 del 02/10/2012.

Nel transitorio (inteso come periodo necessario al completamento delle opere di cui all'elenco sopra riportato) si è stabilito di prescrivere al Gestore di:

- ridurre la giacenza del calcare complessivamente del 40% (anziché del 19%, indicato nella D.G.R. Puglia n. 1944 del 02/10/2012) rispetto al valore medio dell'anno 2011;
- incrementare la bagnatura del cumulo del parco calcare, mediante l'installazione entro il 30 Luglio 2013 di un cannone a lunga gittata (con un raggio di azione di circa 60 metri);
- completare la copertura della fossa del pet-coke entro il 30 Giugno 2013;
- installare dei pannelli mobili nell'area del parco scaglie di laminazione entro 20 giorni dall'autorizzazione del Magistrato, essendo al momento l'area sotto sequestro, a seguito di istanza che il gestore dovrà immediatamente inoltrare all'Autorità Giudiziaria;
- realizzare la pannellatura laterale dello scarico del calcare entro il 30 Luglio 2013;
- sostituire l'elettrofiltro con un filtro a maniche per il punto di emissione E19 entro il 31 Dicembre 2013, modifica per la quale il Gestore deve consegnare in tempi brevi la documentazione di cui alla DGR n. 648/2011;
- procedere con la pulizia di tutte le aree pavimentate con spazzatrici con una frequenza di almeno tre volte al giorno.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di disporre il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia - Servizio Ecologia n. 295 del 06 luglio 2010 ed aggiornata con successive determinazioni, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4 del D.Lgs. 152/06 e smi

di stabilire che:

- sono fatte salve tutte le misure previste dal "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)" al punto 5.1.3 "Riduzione delle emissioni diffuse di PM10 da applicarsi all'intero comparto industriale Taranto - Statte durante i WIND DAYS" ed individuate dal Gestore nella relazione tecnica valutata nell'ambito della DGRP n. 1944 del 02/10/2012;
- sono fatte salve tutte le misure previste dal "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)", al punto 5.1.4 "Riduzione delle Emissioni Convogliate da applicare all'intero comparto Industriale Taranto - Statte durante i Wind Days" ed individuate dal Gestore nella relazione tecnica valutata nell'ambito della DGRP n. 1944 del 02/10/2012;
- in attuazione delle misure previste dal "Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell'aria nel quartiere Tamburi (TA)", al punto 5.1.6 "Misure da applicare al comparto industriale durante l'intero anno solare", al fine di ridurre la fonte di emissione di PM10 associata alla diffusione in aria di particolato per l'azione del vento derivante dai cumuli all'aperto di materiale polverulento, il Gestore dovrà provvedere:

1. al completamento della realizzazione del parco calcare entro il 31 Dicembre 2013;
2. alla realizzazione parco calcarino entro il 30 Giugno 2014 (termine stabilito con D.G.R. Puglia n. 1944 del 02/10/2012);
3. alla realizzazione del parco scaglie di laminazione entro il 31 Dicembre 2014 (termine stabilito con D.G.R. Puglia n. 1944 del 02/10/2012).

Il suddetto termine per il completamento del parco calcare, deve intendersi risolutivo. Pertanto, in assenza della copertura, entro il termine indicato, il Gestore dovrà sospendere l'attività di deposito del materiale in cumuli.

- Nel periodo transitorio (inteso come periodo necessario al completamento delle opere di cui all'elenco sopra riportato) il Gestore dovrà provvedere a:

1. ridurre del 40% (anziché del 19%, indicato nella D.G.R. Puglia n. 1944 del 02/10/2012) la giacenza

media annua espressa in unita di peso dei cumuli all'aperto rispetto alla giacenza media annua dell'anno 2011;

2. incrementare la bagnatura del cumulo del parco calcare, mediante l'installazione entro il 30 Luglio 2013 di un cannone a lunga gittata (con un raggio di azione di circa 60 metri);

3. completare la copertura della fossa del pet-coke entro il 30 Giugno 2013;

4. installare dei pannelli mobili nell'area del parco scaglie di laminazione entro 20 giorni dall'autorizzazione del Magistrato, essendo al momento l'area sotto sequestro;

5. realizzare la pannellatura laterale dello scarico del calcare entro il 30 Luglio 2013;

6. sostituire l'elettrofiltro con un filtro a maniche per il punto di emissione E19 entro il 31 Dicembre 2013. Il Gestore dovrà inviare in tempi brevi formale istanza di modifica dell'AIA ai sensi della DGRP n. 648/2011;

7. procedere con la pulizia di tutte le aree pavimentate mediante l'utilizzo di spazzatrici e con una frequenza di almeno tre volte al giorno.

- il presente provvedimento non esonera la Ditta dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto, ivi compresi eventuali adempimenti propedeutici in materia di bonifica di siti contaminati qualora siano previste opere di scavo;

- per effetto dell'intervenuta DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006", si provvederà a richiedere alla "CEMENTIR ITALIA srl" il versamento delle somme di saldo delle tariffe relative all'istruttoria e ai controlli;

- il presente provvedimento di riesame, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011, alla DD 13/2011, DD 61/2012, DD 63/2012 e DD 11/2013 sarà soggetto a riesame, secondo le prescrizioni dell'Accordo di programma "Area Industriale di Taranto e Statte" del giorno 11 aprile 2008, anche alla luce dei risultati discendenti dall'attuazione dei piani di monitoraggio e controllo, al fine di valutare tutte le possibili interconnessioni esistenti tra gli impianti coinsediati nell'area industriale introducendo eventuali più restrittive prescrizioni alla luce di quanto emerga dai suddetti accertamenti ed allineando le disposizioni comuni a più impianti e contenute nei rispettivi piani di monitoraggio e controlli;

- il presente provvedimento, di aggiornamento per modifica, unitamente alla DD 295/2010, alla DD 02/2011, alla DD 13/2011, DD 61/2012, DD 63/2012 e DD 11/2013 sarà soggetto a riesame a seguito delle risultanze derivanti dall'applicazione della Legge regionale n. 21 del 24 Luglio 2012 "Norme a tutela della salute e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale";

- sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 295/2010 e successivi aggiornamenti, non in contrasto con il presente provvedimento.

- restano efficaci tutte le prescrizioni, ove applicabili, già previste nella D.D. n. 105 del 13/09/2011 della Provincia di Taranto;

- il presente provvedimento di riesame dell'AIA, ha il termine ultimo di validità coincidente con quello fissato con la D.D. n. 295 del 06 Luglio 2010 della Regione Puglia - Servizio Ecologia;

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "CEMENTIR ITALIA srl" con sede in Taranto sulla S.S. 106 Jonica n. 4500.

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di TA, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- d. sarà pubblicata sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Daniela Battista

Il Dirigente d'Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri
